



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei  
dottori forestali

**OGGETTO:** Richiesta chiarimenti in merito all'organo territoriale titolare del procedimento disciplinare in caso per morosità. Riscontro  
Rif. prot. DAG n. 219195. E del 31 ottobre 2023.

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta a codesto Consiglio nazionale da parte del Consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli-Venezia Giulia e relativa all'individuazione dell'organo competente, tra consiglio territoriale e consiglio di disciplina, a irrogare la sanzione della cancellazione o sospensione per morosità degli iscritti, giova rappresentare quanto segue.

L'art. 13, lett. m.), della legge n. 3/1976 recante "*Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale*", espressamente richiamato dall'art. 34 della medesima fonte normativa – rubricato "Cancellazione - Sospensione per morosità" – prevede tra le attribuzioni specifiche del Consiglio dell'ordine quella di provvedere alla sospensione dall'albo dell'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'ordine e al Consiglio nazionale "*osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare*".

La norma citata richiama, solo in quanto compatibili, le norme del procedimento disciplinare nell'adozione del provvedimento di sospensione per morosità, mentre l'adozione dei provvedimenti disciplinari è contemplata espressamente dall'art. 13, lett. e) della legge n. 3/1976 ed è ora espressamente riservata dall'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 137/2012 ai consigli di disciplina territoriali istituiti presso i Consigli degli ordini o collegi territoriali, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

La ragione della diversificazione delle suddette attribuzioni riflette, all'evidenza, la diversa natura giuridica del provvedimento adottato, nel primo caso di natura amministrativa – benché adottato all'esito di un *iter* procedimentale che ricalca, ove compatibile, quello disciplinare –, nel secondo caso ovviamente di natura disciplinare in senso stretto.

Preme, al riguardo, sottolineare che la differenza tra le due tipologie di sanzioni emerge chiaramente già dal dato letterale della legge fondamentale dell'ordine, che le contempla in due fattispecie diverse, partitamente predisposte, premurandosi tuttavia di estendere le garanzie proprie del procedimento disciplinare anche a sanzioni che, per premessa logica, tali non sono.

Né tale sistema è stato in alcun modo innovato dal d.P.R n. 137/2012, dal momento che il legislatore non ha fornito alcuna nozione di carattere generale sulla natura disciplinare di una sanzione e non ha delineato i caratteri ontologici delle violazioni in questione, limitandosi a stabilire l'applicazione delle garanzie procedurali a tutte le sanzioni disciplinari.

Con riguardo all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali resta pertanto ferma la distinzione tra le tipologie di sanzioni operata con la legge n. 3/1976, la quale produce immediate ricadute sulla legittimazione ad adottarle.

Logico corollario di quanto precede è che il Consiglio dell'ordine territoriale deve ritenersi tuttora competente, in via esclusiva, all'adozione (oltre che alla revoca, ai sensi dell'art. 34, comma 3, legge cit.) della sospensione dell'iscritto per morosità nel versamento dei contributi.

Cordiali saluti.

Roma, 9 novembre 2023

Il Direttore generale  
*Giovanni Mimmo*